

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Mercoledì 7 maggio 2003

alle ore 9,30 e 16,30

388^a e 389^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. **(1513)**

– COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. **(233)**

– MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica. **(550)**

– COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta. **(1598)**

- LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza. (1604)
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo. (1647)
- RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti. (1702)
- PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. (1748)
- BRUTTI Massimo. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato. (1819)
– *Relatori* CONTESTABILE e PASTORE.

II. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. – Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1986)
- CREMA. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni per condanne relative a reati commessi prima del 31 dicembre 2000. (1835)
- CAVALLARO ed altri. – Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva residua fino ad un massimo di tre anni per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001. (1845)
– *Relatore* BOREA (*Relazione orale*).

III. Seguito della discussione della mozione 1-00132 in materia di giustizia (*testo allegato*).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (1606)

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo. (14)

– *Relatore* MAFFIOLI.

2. TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino – *Relatore* BOSCKETTO (*Relazione orale*) (1383)

V. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

VI. votazione delle mozioni 1-00094 e 1-00143 sulla grazia ad una cittadina nigeriana condannata a morte (*testi allegati*).

VII. votazione della mozione 1-00140 sull'utilizzo di carte di credito presso i distributori di benzina (*testo allegato*).

MOZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MANCINO, DEL TURCO, ZANCAN, MARINO, MALABARBA, OCCHETTO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAMBURSANO, MARTONE, PETERLINI, BATTISTI, BAIO DOSSI, LIGUORI, FORMISANO. – Il Senato, (1-00132)
(12 marzo 2003)

premessi che:

lo scorso 28 febbraio l'Italia, per bocca del proprio Ministro della giustizia, si è nuovamente distinta all'interno dell'Unione europea, su un argomento riguardante la politica del diritto e l'amministrazione della giustizia, da tutti gli altri paesi membri;

la posizione assunta dal Governo, questa volta in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia, è solo l'ultima di una lunga serie di distinguo che hanno visto l'Italia contrapporsi alla unanimità del consesso europeo in materie particolarmente delicate e significative – si pensi alla questione delle rogatorie internazionali, al mandato di arresto europeo, alle nuove norme sul falso in bilancio – con ciò ottenendo l'unico risultato di gettare discredito, agli occhi della maggioranza dei cittadini europei, su uno degli Stati artefici della costruzione dell'Unione europea;

la presa di posizione del nostro Governo ha suscitato nei *partner* europei forti perplessità, anche perché, come dagli stessi precisato, «l'Italia non ha spiegato quali siano le preoccupazioni specifiche» suscitate dall'azione intrapresa dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea;

ritenuto che il nostro Paese debba essere in prima fila, come è sempre stato nella nostra storia, in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia, in piena armonia con tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, e in piena adesione ai principi ideali fondamentali che reggono l'Unione europea,

impegna il Governo a rivedere la propria posizione e ad aderire pienamente all'azione intrapresa dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea al fine di uniformare i paesi membri nella predisposizione di regole di contrasto agli istinti razzisti e xenofobi.

PIANETTA, TOIA, DE ZULUETA, MANIERI, MARTONE, BIANCONI, COZZOLINO, BOLDI, FORLANI. – Il Senato, (1-00094)
(19 settembre 2002)

premessi che:

l'abolizione della pena di morte nel mondo è il presupposto perché in tutti i paesi si affermi il valore universale della vita umana sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, dal Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966 e dalle Convenzioni Regionali sui diritti umani;

la tutela del diritto alla vita ed il rifiuto della pena di morte fanno parte della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e di specifiche risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;

nello scorso mese di aprile il Parlamento Europeo ha chiesto al Governo federale nigeriano di assicurare che i tribunali operino nel rispetto delle leggi internazionali sui diritti umani e della dichiarazione dei diritti inclusa nella Costituzione di quel paese; ha chiesto inoltre alla Nigeria di intraprendere tutti i passi necessari per mettere termine alle esecuzioni ed abolire la pena di morte;

il Senato della Repubblica è da tempo impegnato contro la pena di morte attraverso la costituzione di uno specifico Comitato nella XIII legislatura, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nonché numerose mozioni approvate all'unanimità dall'Assemblea;

nell'ottobre del 1999 gli Stati di Zamfara e Sokoto nella zona settentrionale della Repubblica federale di Nigeria hanno adottato la legge islamica della Sharia; successivamente altri dieci Stati settentrionali della Nigeria hanno adottato la Sharia; l'adozione della Sharia ha provocato scontri sanguinosi nella regione in quanto i cittadini di fede non musulmana si oppongono per le severe punizioni che essa prevede, tra le quali il taglio della mano per i ladri o la lapidazione delle adultere;

nello scorso mese di marzo, dopo che alcuni ministri federali si erano pubblicamente espressi in questo senso, il Governo federale nigeriano ha decretato che la legge islamica, la Sharia, è incostituzionale;

nel febbraio del 1999 il generale Olusegun Obasanjo è stato eletto Presidente della Repubblica federale della Nigeria; per il presidente Obasanjo era stata chiesta la pena capitale per il suo presunto coinvolgimento in un progettato colpo di stato ma è stato invece condannato a 15 anni di reclusione e, dopo poco, rilasciato; assunta la carica di Presidente ha ordinato la liberazione di molti detenuti escludendo dal provvedimento chi si era macchiato di reati particolarmente gravi, come omicidio o rapina; nel 2000 il Presidente ha inoltre concesso la grazia ai condannati a morte in attesa di esecuzione da oltre 20 anni e ha commutato in ergastolo le condanne a morte di chi ha trascorso tra i 10 e i 20 anni nel braccio della morte;

lo scorso 22 marzo il tribunale di Bakori, nello stato nigeriano di Katsina, nel quale all'inizio del 2000 è stata introdotta la Sharia, ha condannato Amina Lawal Kurami alla lapidazione per adulterio; Amina Lawal Kurami ha 35 anni e vive in un villaggio di contadini a Kurami; ha divorziato tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001; nei successivi undici mesi ha frequentato un uomo del suo stesso villaggio, Yahaya Mohammed, il quale aveva promesso di sposarla; Amina è poi rimasta incinta e, all'inizio del 2001, ha dato alla luce una bambina; i suoi stessi concittadini l'hanno accusata di adulterio dando origine al processo contro di lei; ella non ha potuto dimostrare che il padre della bambina fosse l'uomo che frequentava; lui stesso ha ammesso di aver avuto una relazione con lei, ma ha negato di aver avuto rapporti sessuali, in quanto se lo avesse ammesso avrebbe

rischiato la condanna a morte; il giudice del tribunale islamico Nasiru Lawal Bello Dayi ha quindi scagionato l'uomo e condannato Amina Lawal Kurami alla lapidazione, dal momento che ella stessa aveva confessato la sua «colpa» di cui la piccola appena nata costituiva la «prova»;

il 28 marzo scorso l'analoga, triste storia di Safiya Hussaini – come Amina condannata alla lapidazione per adulterio – si è conclusa positivamente con il suo proscioglimento da parte della Corte d'Appello della Sharia dello Stato di Sokoto,

chiede al Governo:

di impegnarsi perché in Nigeria venga abolita la pena di morte o almeno promossa una moratoria unilaterale delle esecuzioni, sostenendo il Presidente della Nigeria Obasanjo nella sua azione contro la pena capitale;

di sollecitare e promuovere presso le organizzazioni internazionali e comunitarie tutte le iniziative per l'affermazione dei diritti umani in Nigeria, in particolare attraverso il puntuale richiamo all'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e l'Unione Europea, firmato a Cotonu il 23 giugno del 2000;

di attivarsi perché i Tribunali competenti pronuncino il pieno proscioglimento di Amina Lawal Kurami;

di adoperarsi presso il Presidente della Nigeria Obasanjo affinché sia adottata la grazia nei confronti di Amina Lawal Kurami.

FRANCO Vittoria, PILONI, PAGANO, ACCIARINI, D'IPPOLITO, SOLIANI, BONFIETTI, STANISCI, DONATI, DENTAMARO, DE PETRIS, BAI DOSSI, MANIERI, MAGISTRELLI, TOIA, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, ALBERTI CASELLATI. – Il Senato,

(1-00143)
(10 aprile 2003)

rilevato:

che il tribunale islamico di Katsina, nel nord della Nigeria, ha condannato, in primo grado, alla lapidazione Amina Lawal, per aver avuto una figlia al di fuori del contesto matrimoniale;

che la condanna, ratificata dalla Corte suprema della Nigeria, è stata rinviata dalla stessa Corte di due mesi per consentire ad Amina di portare a compimento l'allattamento della propria figlia;

che si è, altresì, in attesa della sentenza d'appello, prevista per il prossimo 3 giugno, la quale potrebbe confermare l'esecuzione della condanna;

osservando con attenzione e interesse alle prossime elezioni politiche in Nigeria e al processo di democratizzazione in atto, che dovrà risolvere, in particolare, la questione della incompatibilità della Sharia (introdotta in alcune regioni del nord del paese) con la Costituzione e con l'ordinamento federale nigeriano;

nell'esprimere forte preoccupazione per il fatto che i nuovi codici penali basati sulla Sharia introdotti nella Nigeria settentrionale prevedono la pena di morte per reati quali l'adulterio e istituiscono pene crudeli, inumane e degradanti come le frustate e le amputazioni e che tali punizioni rappresentano una violazione degli strumenti internazionali sui diritti

umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

nel confermare la sua più netta opposizione alla pratica della pena di morte, in quanto violazione del diritto alla vita,

impegna il Governo:

a porre in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti del governo nigeriano perché la condanna capitale comminata ad Amina Lawal non sia eseguita ed essa possa tornare libera all'affetto di sua figlia;

a proporre e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali di cui l'Italia fa parte, azioni, anche attraverso campagne pubbliche di sensibilizzazione, perché la pratica della pena di morte venga abbandonata in tutti i paesi del mondo.

TOFANI, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA.

(1-00140)
(8 aprile 2003)

– Il Senato,

premesse:

che il 25 marzo 2003 le federazioni FAIB/AISA, FEGICA-CISL e FIGISC/ANIS, rappresentanti della categoria dei gestori di impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti, hanno rappresentato al Ministro delle attività produttive la questione relativa all'eccessivo peso degli oneri bancari gravanti sulle transazioni bancomat e carte di credito presso gli impianti di distribuzione di carburanti;

che le citate organizzazioni di categoria hanno organizzato una manifestazione denominata «Sciopero dei bancomat», che si svolgerà in tutta Italia dal 9 al 22 aprile 2003, con varie forme di protesta e iniziative locali, preannunciando di voler sospendere, a partire dallo stesso mese, presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, l'accettazione di pagamenti mediante bancomat o carte di credito, ed evidenziando l'ipotesi di un addebito aggiuntivo per gli automobilisti (già attualmente gravati da analoghi oneri bancari: maggiorazione per l'acquisto dei carburanti con carta di credito e spese di scritturazione) quale corrispettivo per il servizio reso per quelle forme di pagamento;

considerato:

che su ogni transazione bancomat è applicata, a carico dei commercianti, una commissione fissa di 23 centesimi di euro (pari a 445,34 vecchie lire), indipendentemente dalla quantità di carburante erogato, e una commissione aggiuntiva dello 0,3% sulla somma totale della transazione, più i costi di scritturazione;

che i costi di commissione per la gestione delle carte di credito per i rifornimenti di carburante comprendono, invece, a carico degli stessi

commercianti, una percentuale variabile dallo 0,5% all'1,2% sull'importo della transazione e il costo di riga/scrittura sul conto corrente bancario che può essere forfetario su base mensile o annuale o a singola scrittura, mediamente di 80/100 lire, mentre a carico del cliente gravano 0,77 euro fissi per singola operazione, il costo annuale per l'utilizzo della carta di credito (variabile da carta a carta, ma non inferiore a 50,00 euro) e i costi di invio dell'estratto conto delle operazioni effettuate con il medesimo sistema;

ritenuto:

che mediamente sugli acquisti di carburanti grava una media del 65-67% di componente fiscale (accise e IVA);

che in Italia circa il 30% dei rifornimenti di carburanti è pagato con l'uso delle carte magnetiche;

che sono rilevanti i rischi dei disagi e degli oneri ai quali andrebbero incontro i consumatori;

che con il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 è stato approvato il Piano nazionale contenente le linee-guida per l'ammodernamento del sistema distributivo di carburanti;

che tra gli obiettivi rientra quello di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza;

che giova, altresì, evidenziare che, nel caso di mancate agevolazioni per i sistemi di pagamento in oggetto, l'utilizzo del contante implicherebbe maggiori rischi legati a fenomeni malavitosi per i gestori, oltre che disagi all'utenza,

impegna il Governo ad assumere iniziative volte a definire condizioni agevolate per favorire il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat, scheda di pagamento prepagata o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali, al fine di evitare ulteriori, gravi disagi sia agli utenti sia ai commercianti e la eccessiva penalizzazione dei citati sistemi di pagamento, ormai ampiamente diffusi, nonché i rischi suddetti.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 – *Relatore* PROVERA. **(1886)**
2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 – *Relatore* CASTAGNETTI. **(1894)**
3. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* MARTONE. **(1904)**
4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* BUDIN. **(1905)**
5. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 – *Relatore* CASTAGNETTI. **(1978)**
6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* CASTAGNETTI. **(2094)**

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* CASTAGNETTI. **(2095)**
8. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) – *Relatore* MARTONE. **(2101)**

